

CATEGORIA 3-bis

DEFINIZIONE

DISTRIBUTORI DI AEE DOMESTICHE E/O PROFESSIONALI

I **distributori** sono coloro che svolgono attività di commercio di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) domestiche e/o professionali.

Questi sono obbligati, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, al ritiro gratuito dell'apparecchiatura sostituita; possono invece ritirare i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) professionali solo se formalmente incaricati dal produttore delle relative AEE.

Possono richiedere l'autorizzazione per le attività di:

- Raggruppamento di RAEE domestici e/o professionali
- Raggruppamento di RAEE domestici e/o professionali e Trasporto di RAEE domestici/professionali

Il raggruppamento di RAEE domestici e/o professionali deve avvenire presso un proprio punto vendita o un luogo diverso di proprietà dell'impresa (es. magazzino, deposito) o di terzi (in quest'ultimo caso sarà necessario indicare la denominazione, il codice fiscale/partita iva del proprietario dell'area e il titolo giuridico di disponibilità). Il luogo adibito al raggruppamento dei RAEE deve essere rispondente ai requisiti di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

Per il trasporto di RAEE domestici/professionali i mezzi utilizzati per il trasporto, tecnicamente idonei al trasporto dei RAEE, dovranno essere uso proprio o, se in locazione, uso di terzi da locare senza conducente.